






COMMISSIONE EUROPEA

# La politica di concorrenza dell'UE ed i consumatori



# Prefazione



© European Communities, 2004

Sono lieto di presentare questa guida alla politica di concorrenza comunitaria, destinata ai consumatori. La libera concorrenza in Europa è importante poiché contribuisce a ridurre i prezzi ed aumentare la scelta dei consumatori europei.

La guida chiarisce in che modo la Commissione europea, di concerto con le autorità nazionali responsabili della concorrenza, opera per garantire una concorrenza libera e leale in tutta l'Unione europea. In particolare essa illustra in che modo le autorità:

- agiscono contro pratiche commerciali che limitano la concorrenza;
- esaminano le concentrazioni tra imprese per verificare se riducono la concorrenza;
- aprono alla concorrenza settori controllati in precedenza da monopoli gestiti dallo Stato;
- vagliano il sostegno finanziario concesso alle imprese dai governi nazionali dell'UE;
- collaborano con le altre autorità responsabili della concorrenza nel resto del mondo.

Mi auguro che questa introduzione ai concetti di base della politica di concorrenza dell'Unione europea sia utile per i consumatori e, in senso più ampio, ai cittadini dei paesi dell'UE, in modo che essi possano trarre il massimo profitto dalle nostre attività. Ciascuna sezione della guida si conclude con un riquadro che riassume la legislazione in materia. Alla fine di questo opuscolo si trova un glossario dei principali termini utilizzati.

Per informazioni più particolareggiate, è possibile consultare il nostro sito web o le altre fonti indicate nella sezione «Dove ottenere ulteriori informazioni?».

[http://europa.eu.int/comm/competition/index\\_it.html](http://europa.eu.int/comm/competition/index_it.html)

Il presente opuscolo è disponibile anche in forma elettronica sul nostro sito.

Philip LOWE  
Direttore generale per la Concorrenza



# La politica di concorrenza dell'UE ed i consumatori

1

**Garantire che le imprese rispettino le regole del gioco**  
Pagine 2-7

2

**Controllo delle concentrazioni**  
Pagine 8-11

3

**Aprire i mercati alla concorrenza**  
Pagine 12-14

4

**Controllo degli aiuti di Stato**  
Pagine 15-19

5

**Cooperazione internazionale**  
Pagine 20-21


**Indicazioni pratiche**  
Dove ottenere ulteriori informazioni?  
Indirizzi utili e glossario  
Pagine 22-27



© PhotoDisc

Il presente opuscolo è stato redatto dalla direzione generale della Concorrenza della Commissione europea come guida per non specialisti in materia di concorrenza. Non ha valore giuridico e non è vincolante per la Commissione europea.

# Garantire che le imprese rispettino le regole del gioco



**Sul libero mercato la concorrenza dovrebbe costituire la regola. Le imprese possono essere a volte tentate di evitare di competere tra di loro e fissare le proprie regole del gioco. A volte uno dei principali giocatori può tentare di escludere dal mercato i suoi concorrenti. La Commissione europea interviene come arbitro per garantire che tutte le imprese rispettino le stesse regole.**

## **Perché i cartelli sono tanto negativi per l'economia e come individuarli?**

Un cartello è un gruppo di imprese simili ed indipendenti che si uniscono per controllare i prezzi o suddividere i mercati limitando la concorrenza. I partecipanti ad un cartello possono contare sulla quota di mercato concordata e non hanno bisogno di offrire nuovi prodotti o servizi di qualità a prezzi competitivi. Il risultato è che i consumatori pagano di più per una qualità inferiore.

Per questo motivo, in base alla normativa di concorrenza dell'Unione europea (UE), i cartelli sono illegali e la Commissione europea commina ammende severe alle imprese che fanno parte di un cartello. Essendo illegali, i cartelli sono in generale segreti e non è facile trovare prove della loro esistenza.

Il cosiddetto programma di «trattamento favorevole» incoraggia le imprese a fornire le prove dell'esistenza di cartelli alla Commissione europea. La prima impresa facente parte di un cartello che collabora con la Commissione non dovrà pagare un'ammenda e questo

comporterà una destabilizzazione del cartello. Questa politica ha riscosso notevole successo dal momento della sua introduzione nell'UE.

Negli ultimi anni la maggior parte dei cartelli sono stati individuati dalla Commissione europea in seguito alla collaborazione di uno dei membri che ne aveva confessato l'esistenza e aveva richiesto un trattamento favorevole. Nonostante il suddetto programma la Commissione continua in ogni caso a svolgere le proprie indagini per individuare i cartelli. Nei casi di cartelli sono state comminate ammende di importo compreso tra 0,5 miliardi e un miliardo di euro all'anno. Le ammende confluiscono nel bilancio comunitario, contribuendo a finanziare l'UE e, in ultima analisi, a far risparmiare i contribuenti. Un aspetto molto importante è che il rischio di dover pagare considerevoli ammende scoraggia le imprese dal costituire o mantenere i cartelli.

## **CARTELLI NEL SETTORE DELLE VITAMINE**

Nel 2001 la Commissione europea ha inflitto ammende a otto imprese (tra le quali Hoffman-La Roche) per la loro partecipazione ad un cartello destinato ad eliminare la concorrenza nel settore delle vitamine. Le vitamine sono usate in un'ampia gamma di prodotti, quali cereali, biscotti, bibite, alimenti per animali, prodotti farmaceutici e cosmetici. L'importanza del caso è confermata dall'ammontare dell'ammenda, superiore agli 800 milioni di euro. Per quasi dieci anni le imprese hanno potuto applicare prezzi più alti rispetto a quelli che sarebbero esistiti se si fossero fatte veramente concorrenza tra loro, danneggiando i consumatori e permettendo alle imprese di realizzare profitti illegittimi.

### **Le imprese concludono accordi ogni giorno. Sono tutti illegali?**

Determinati tipi di accordi sono particolarmente dannosi per la concorrenza e di conseguenza sono sempre vietati, in particolare i cartelli segreti e gli altri accordi mediante i quali i concorrenti concordano di fissare i prezzi, limitare la produzione o spartirsi i mercati o la clientela. Anche gli accordi tra un produttore e i suoi distributori possono essere vietati, soprattutto se stabiliscono prezzi di rivendita fissi.

Non tutti gli accordi che restringono la concorrenza sono necessariamente illegali. Sono infatti consentiti gli accordi che hanno più effetti positivi che negativi. In generale, gli accordi che hanno maggiori possibilità di essere autorizzati sono quelli che vengono conclusi tra imprese che non sono dirette concorrenti o ai quali partecipano imprese che rappresentano solo una piccola parte del mercato.

Gli accordi tra imprese rivali possono limitare la concorrenza ma possono essere anche necessari per migliorare i prodotti o i servizi, sviluppare nuovi prodotti o trovare nuovi e migliori modi

di mettere i prodotti a disposizione dei consumatori. I prodotti nuovi che richiedono ricerche costose possono ad esempio essere messi in commercio solo se diverse imprese concentrano i propri sforzi per produrli. Gli accordi di ricerca e sviluppo e gli accordi di trasferimento di tecnologia sono spesso compatibili con le norme sulla concorrenza. Questo può avvenire anche per altri accordi di collaborazione (su produzione, vendita o commercializzazione o standardizzazione congiunte), anche se solitamente l'autorizzazione dipenderà da un'analisi approfondita delle circostanze e dei vantaggi economici dei suddetti accordi.

Altri tipi di accordi che possono limitare la concorrenza sono quelli conclusi tra fornitori e rivenditori. Gli accordi di distribuzione di profumi di lusso impongono ad esempio ai rivenditori determinate condizioni in materia di decorazione dei negozi o di formazione del personale. D'altro canto questi accordi garantiscono che i consumatori possano acquistare in un ambiente adatto al prodotto e fruire di consigli personalizzati. In questo modo si evitano anche circostanze in cui un distributore approfitta degli sforzi promozionali di

un altro distributore. La legittimità di altri tipi di accordi di distribuzione, come quelli di distribuzione esclusiva o selettiva, dipende dalla posizione sul mercato delle imprese interessate; è necessaria inoltre una valutazione individuale qualora vengano superate determinate quote di mercato.

### **VIDEOGIOCHI**

Tra il 1991 e il 1998 il produttore giapponese di videogiochi Nintendo e sette dei suoi distributori ufficiali in Europa hanno collaborato per mantenere nell'UE differenze di prezzo artificialmente elevate. Ogni distributore era costretto ad impedire le esportazioni dal proprio territorio attraverso canali di distribuzione non ufficiali (il cosiddetto commercio parallelo).

Sotto la guida di Nintendo, le imprese collaboravano intensamente tra loro per individuare la fonte di esportazioni di questo genere. I rivenditori che permettevano queste esportazioni si vedevano ridurre le forniture o venivano semplicemente boicottati. Di conseguenza i prezzi delle console di gioco e dei videogiochi erano notevolmente diversi da un paese dell'Unione europea all'altro: nel Regno Unito questi prodotti costavano il 65 % in meno rispetto alla Germania e ai Paesi Bassi. L'Unione europea ha inflitto un'ammenda di 168 milioni di euro a Nintendo ed ai distributori.

## VENDITA DI AUTOVEICOLI TRA STATI MEMBRI DELL'UE

Nel 1998, a seguito di varie denunce presentate dai consumatori, la Commissione europea ha inflitto a Volkswagen AG un'ammenda di 90 milioni di euro per aver vietato ai rivenditori italiani di eseguire ordini provenienti da clienti tedeschi ed austriaci attirati dai prezzi inferiori praticati in Italia. È illegale il fatto che i produttori di autoveicoli scorraggino i propri rivenditori dalla vendita a clienti residenti in altri Stati membri dell'UE. La Commissione europea pubblica una rassegna semestrale dei prezzi, al lordo delle tasse, praticati in ciascuno degli Stati membri dell'UE per permettere ai consumatori di individuare il paese nel quale l'autoveicolo che potrebbero voler acquistare è venduto al miglior prezzo.



### Perché una grande impresa tenta di escludere i concorrenti dal proprio mercato?


Se un'impresa (o gruppo di imprese) dispone di un'ampia quota di un particolare mercato, è probabile che abbia una posizione dominante su tale mercato. Le imprese che godono di posizione dominante hanno la possibilità economica di decidere il proprio comportamento senza dover tener conto né dei concorrenti né dei consumatori. Per questo motivo è illegittimo che le imprese abusino della propria posizione dominante.

Tali abusi possono assumere le forme seguenti:

- l'applicazione di prezzi irragionevolmente elevati, che possono sfruttare i consumatori;
- l'applicazione di prezzi irragionevolmente bassi, che possono essere utilizzati per espellere i concorrenti dal mercato o rendere difficile l'accesso di nuovi concorrenti al mercato;
- la discriminazione tra partner commerciali, ad esempio rifiutando di trattare con determinati clienti o offrendo sconti soltanto ai clienti che effettuano tutti o la maggior

parte dei propri ordini presso l'impresa dominante;

- l'imposizione di condizioni commerciali ingiustificate ai partner commerciali, ad esempio quando l'impresa dominante vende un determinato prodotto solo a chi acquista anche un altro suo prodotto.



## PNEUMATICI

Nel 2001 la Commissione europea ha inflitto all'impresa francese produttrice di pneumatici Michelin un'ammenda di 20 milioni di euro per aver abusato della sua posizione dominante sul mercato dei pneumatici di ricambio per veicoli pesanti in Francia nella maggior parte degli anni novanta. Più del 50 % dei nuovi pneumatici di ricambio per veicoli pesanti e una percentuale ancora maggiore di pneumatici vulcanizzati veniva prodotto da Michelin. Nessuno dei suoi concorrenti era di dimensioni comparabili e dunque era difficile per i rivenditori evitare di trattare con Michelin. Michelin utilizzava un sistema di sconti e di bonus per rendere i rivenditori dipendenti dai propri pneumatici ed impediva loro di scegliere liberamente i propri fornitori.

## MICROSOFT

Nel 2004 la Commissione europea ha inflitto a Microsoft un'ammenda di 497 milioni di euro per aver abusato della sua posizione dominante sul mercato dei sistemi operativi per personal computer (PC) tra il 1998 e il 2004. Il sistema operativo di Microsoft (Windows) detiene il 95 % del mercato. È stato constatato che Microsoft:

- i) non forniva le informazioni che sarebbero state necessarie affinché i software per server dei rivali potessero «comunicare» correttamente con i PC che utilizzano Windows come sistema operativo. Questo significa che i concorrenti non potevano competere sul mercato a condizioni eque;
- ii) faceva dipendere la vendita di Windows dall'acquisto simultaneo di un altro prodotto di Microsoft, Windows Media Player. In questo modo praticamente tutti i PC venivano venduti con Windows Media Player installato e la concorrenza veniva dunque falsata perché i fornitori di contenuti e gli sviluppatori di applicazioni venivano artificialmente indirizzati verso la piattaforma per media digitali di Windows.

Microsoft ha presentato ricorso contro questa decisione dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

## Chi applica le norme comunitarie di concorrenza contro pratiche commerciali che limitano la concorrenza?

La Commissione applica e fa rispettare il diritto comunitario. Può richiedere alle imprese di fornire informazioni e, se necessario, effettuare sopralluoghi a sorpresa nelle sedi delle imprese nonché, con un'ordinanza del tribunale, nelle abitazioni private dei dipendenti delle imprese.

Se trova le prove di pratiche commerciali illegali che limitano la concorrenza, la Commissione europea può vietare tali comportamenti. Può anche infliggere alle imprese ammende fino al 10 % del loro fatturato annuo qualora esse abbiano, ad esempio, preso parte ad un cartello che fissava i prezzi o concordava la suddivisione del mercato.

## La Commissione fa rispettare le norme di concorrenza dell'UE da sola?

No. Tutti gli Stati membri dell'UE hanno autorità nazionali garanti della concorrenza che hanno il potere di applicare le norme di concorrenza dell'UE. Possono vietare accordi e pratiche che limitano la concorrenza e imporre ammende alle imprese che

hanno violato le norme comunitarie sulla concorrenza.

Nel quadro della loro stretta collaborazione nell'ambito della rete europea della concorrenza (*European Competition Network, ECN*), la Commissione europea e le autorità nazionali di concorrenza si scambiano informazioni sui nuovi casi per evitare di avviare più indagini sullo stesso caso. Si informano inoltre reciprocamente prima di adottare una decisione nei casi da loro trattati in modo da garantire che la normativa venga applicata in maniera coerente indipendentemente dall'autorità che la applica. Maggiori informazioni sulla ECN possono essere trovate più avanti.

## È possibile richiedere ai tribunali nazionali di applicare le norme di concorrenza dell'UE?

Sì. Come le autorità garanti della concorrenza, i tribunali nazionali sono competenti a stabilire se un determinato accordo rispetta le disposizioni della normativa comunitaria in materia di concorrenza. Le imprese ed i consumatori possono richiedere i danni se sono stati vittime di un comportamento illegittimo che limita la concorrenza.

## Rete europea della concorrenza

La Commissione europea e le autorità nazionali responsabili della concorrenza in tutti gli Stati membri dell'UE collaborano tra loro attraverso la rete europea della concorrenza (ECN):

- **informandosi reciprocamente sui nuovi casi e sulle decisioni;**
- **coordinando le indagini, ove necessario;**
- **assistendosi reciprocamente nelle indagini;**
- **scambiandosi il materiale di prova.**

In questo modo si crea un meccanismo efficace per contrastare le imprese che attuano pratiche transfrontaliere che limitano la concorrenza.

Il principale obiettivo della ECN è garantire che la normativa comunitaria in materia di concorrenza venga applicata in maniera coerente in tutta l'UE. Attraverso la ECN le autorità della concorrenza si informano reciprocamente sulle decisioni proposte e tengono conto delle osservazioni espresse dalle altre autorità. Qualora sia necessario garantire l'applicazione coerente ed efficace della normativa, la Commissione europea può decidere di trattare direttamente il caso.



© Digital Vision Ltd

All'interno della ECN, gruppi di esperti di determinati settori (ad esempio, assicurazioni e trasporti ferroviari) discutono problemi di concorrenza e promuovono un approccio comune.

In questo modo, la ECN consente alle autorità della concorrenza di mettere in comune le proprie esperienze e di individuare le migliori pratiche.

### Legislazione: articolo 81 del trattato CE (accordi restrittivi)

Gli accordi tra imprese che causano una restrizione sensibile della concorrenza sono vietati. Essi sono in effetti automaticamente nulli e dunque non si applica la regola consueta secondo la quale «gli accordi devono essere rispettati». La Commissione europea o un'autorità nazionale garante della concorrenza possono ingiungere alle imprese di non applicare più gli accordi illegittimi di questo genere e infliggere ammende alle imprese che li hanno conclusi. Questo vale anche per gli accordi verbali e per le pratiche concordate.

Esempi di accordi sono:

- la fissazione di prezzi di acquisto o di vendita o di altre condizioni commerciali;
- la limitazione della produzione, dei mercati, dello sviluppo tecnico o degli investimenti;
- la ripartizione dei mercati o delle fonti di approvvigionamento tra i concorrenti;
- l'applicazione di condizioni commerciali discriminatorie alle imprese non aderenti all'accordo, il che determina per queste



imprese svantaggi in termini di concorrenza.

Taluni accordi restrittivi tra imprese sono tuttavia consentiti in quando possono incoraggiare la concorrenza, ad esempio contribuendo a promuovere il progresso tecnico o a migliorare la distribuzione. Sono consentiti gli accordi che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- gli accordi migliorano la produzione o la distribuzione di merci o promuovono il progresso economico o tecnico;
- gli accordi fanno beneficiare i consumatori di una congrua parte dei vantaggi che ne derivano;
- le restrizioni della concorrenza sono necessarie per conseguire i benefici di cui sopra;
- la concorrenza non viene eliminata per una parte sostanziale dei prodotti o dei servizi in questione.

Su questa base la Commissione europea ha adottato i cosiddetti regolamenti di esenzione per categoria che fissano nel dettaglio le condizioni da rispettare per determinate categorie di accordi. Gli accordi restrittivi che soddisfano le condizioni previste in un regolamento di esenzione per categoria sono autorizzati ai sensi dell'articolo 81 del

trattato. I regolamenti di esenzione per categoria in vigore riguardano, in particolare, accordi di ricerca e sviluppo, di specializzazione e di trasferimento di tecnologia, nonché accordi di distribuzione, sia in generale che, più specificamente, nel settore automobilistico. Esiste inoltre una serie di regolamenti di esenzione per categoria relativi a settori particolari (assicurazioni, trasporti).

La Commissione europea, inoltre, ha dato indicazioni su come applicare le condizioni sopra esposte per aiutare le imprese a distinguere tra gli accordi compatibili con le regole della concorrenza e quelli che non lo sono. Un esempio sono le linee direttrici per la valutazione degli accordi orizzontali (principalmente tra concorrenti) e degli accordi verticali (come gli accordi di distribuzione). Questi «orientamenti» o «linee direttrici» chiariscono il modo in cui i tipi di accordi più comuni incidono sulla concorrenza ed utilizzano esempi per illustrare come la Commissione valuta tali accordi.

I regolamenti e gli orientamenti vengono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Ulteriori dettagli ed informazioni, quale un opuscolo introduttivo

relativo specificamente agli accordi verticali, sono disponibili su Internet (all'indirizzo: [http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/legislation/entente3\\_en.html#iii\\_1](http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/legislation/entente3_en.html#iii_1)).

### Legislazione: articolo 82 del trattato CE (abuso di posizione dominante)

Questo articolo vieta lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante e si applica alle seguenti condizioni:

- l'impresa detiene una posizione dominante, tenendo conto della sua quota di mercato nonché di altri fattori, quali la presenza di concorrenti credibili, l'esistenza di una rete di distribuzione propria, l'accesso privilegiato alle materie prime e così via, fattori che complessivamente consentono all'impresa di sottrarsi alle normali regole della concorrenza;
- l'impresa domina il mercato comune europeo o una sua «parte sostanziale».
- l'impresa abusa della propria posizione dominante, ad esempio praticando prezzi troppo elevati o prezzi troppo bassi per escludere dal mercato i concorrenti o i nuovi operatori o accordando a taluni clienti vantaggi discriminatori.

La Commissione europea o le autorità nazionali garanti della concorrenza hanno il potere di vietare questi abusi e di infliggere ammende alle imprese responsabili.



# Controllo delle concentrazioni

**Le imprese che uniscono le proprie forze (realizzando le cosiddette concentrazioni, termine che comprende le fusioni e le acquisizioni) possono espandere i mercati apportando vantaggi ai consumatori, tuttavia, alcune di queste operazioni possono ridurre la concorrenza e danneggiare i consumatori.**

## Perché le operazioni di concentrazione sono esaminate a livello europeo?

Combinando le proprie attività, diverse imprese possono, ad esempio, sviluppare nuovi prodotti in maniera più efficiente o ridurre i costi di produzione o di distribuzione. Grazie alla maggiore efficienza delle imprese, la concorrenza sul mercato si intensifica ed i consumatori beneficiano di prodotti migliori a prezzi più equi.

Alcune concentrazioni possono tuttavia ridurre la concorrenza sul mercato, solitamente creando o rafforzando una posizione dominante, il che può danneggiare i consumatori attraverso un aumento dei prezzi, una riduzione delle loro possibilità di scelta o una limitazione al progresso tecnico o tecnologico.

Una maggiore competizione all'interno del mercato unico europeo e la globalizzazione rappresentano i fattori che incoraggiano le imprese ad unire le proprie forze. Riorganizzazioni di questo tipo sono le benvenute nella misura in cui non ostacolano la concorrenza e sono di conseguenza in

grado di aumentare la competitività dell'industria europea, migliorando le condizioni di crescita ed elevando il tenore di vita nell'UE.

Lo scopo di esaminare le proposte di concentrazione è impedire effetti negativi per la concorrenza. Le concentrazioni che superano i confini nazionali di uno Stato membro vengono esaminate a livello europeo. In questo modo le imprese che operano in più Stati membri dell'UE possono ottenere l'autorizzazione ad implementare la concentrazione.


## Quali sono le concentrazioni esaminate dalla Commissione europea?

Se il fatturato combinato delle imprese interessate supera le soglie stabilite in termini di vendite mondiali ed europee, le concentrazioni proposte vanno notificate alla Commissione europea, che le deve esaminare. Al di sotto di tali soglie, le concentrazioni vengono esaminate dalle autorità nazionali garanti della concorrenza degli Stati membri.

Queste regole si applicano a tutte le concentrazioni indipendentemente

dal luogo in cui le imprese hanno sede giuridica, sede principale, attività o impianti di produzione, perché anche le concentrazioni tra imprese basate al di fuori dell'Unione europea possono influire sui mercati dell'UE se queste imprese operano nell'Unione europea.

La Commissione europea può anche esaminare le concentrazioni che le vengono sottoposte dalle autorità nazionali della concorrenza degli Stati membri dell'UE. Questo può avvenire a seguito di una richiesta da parte delle imprese interessate o di una richiesta dell'autorità nazionale garante della concorrenza di uno Stato membro. A determinate condizioni, l'Unione europea può anche rinviare un caso ad un'autorità nazionale garante della concorrenza di uno Stato membro.



### **In quali casi vengono vietate o approvate le concentrazioni?**

Tutte le proposte di concentrazione notificate alla Commissione sono esaminate per verificare se possono ostacolare in maniera significativa una concorrenza effettiva nell'UE. In caso negativo, sono approvate senza condizioni. In caso affermativo, e se le imprese interessate non si impegnano ad adottare misure per eliminare questi ostacoli, devono essere vietate per proteggere imprese e consumatori dal rischio di un aumento dei prezzi o di una riduzione delle scelte di beni e servizi. Una concentrazione può essere vietata, ad esempio, se le parti interessate sono i principali concorrenti sul mercato o se indebolirebbe in maniera significativa la concorrenza effettiva sul mercato, in particolare creando o rafforzando una posizione dominante.

### **In quali casi la Commissione europea approva le concentrazioni subordinandole a condizioni?**

Non tutte le concentrazioni che restringono in maniera significativa la concorrenza vengono vietate. Anche se la Commissione europea accerta che la concentrazione proposta può falsare la concorrenza, le parti si possono impegnare ad adottare provvedimenti per ovviare a questa eventualità. Esse si possono impegnare, ad esempio, a cedere una parte delle loro attività combinate o a concedere la licenza per una determinata tecnologia ad un altro operatore del mercato. Se la Commissione europea è soddisfatta degli impegni, perché ritiene che possano mantenere o ristabilire la concorrenza sul mercato tutelando gli interessi dei consumatori, autorizza la concentrazione subordinandola a condizioni. In seguito verifica che le imprese rispettino i propri impegni e può intervenire qualora questo non avvenga.

### **CONCENTRAZIONI NEL SETTORE FARMACEUTICO**

Nel settore farmaceutico sono state notificate alla Commissione europea due grandi concentrazioni, ossia quelle di Sanofi/Synthelabo e di Pfizer/Pharmacia. La Commissione europea ha concluso che le due concentrazioni potevano avere un effetto negativo sulla concorrenza, limitando la scelta di determinati medicinali a disposizione dei pazienti.

In entrambi i casi, le parti hanno proposto di trasferire alcuni dei loro prodotti ai concorrenti; la Commissione europea ha accettato gli impegni ritenendo che questo avrebbe ripristinato la concorrenza sui mercati proteggendo in tal modo gli interessi dei pazienti. Nel caso di Sanofi/Synthelabo, tra i prodotti trasferiti o venduti vi erano, ad esempio, la vitamina B12 venduta con la denominazione commerciale «Delagrance», alcuni antibiotici, ipnotici e sedativi. Nel caso di Pfizer/Pharmacia, le parti hanno ad esempio proposto di trasferire ai concorrenti determinati prodotti in via di sviluppo che avrebbero potuto competere con il Viagra prodotto da Pfizer, permettendo in questo modo l'autorizzazione dell'operazione.

### **CONCENTRAZIONI NEL SETTORE DEI PRODOTTI DI CONSUMO E ALIMENTARI**


L'analisi iniziale della Commissione europea ha concluso che la concentrazione tra le imprese alimentari Unilever e Bestfoods avrebbe ridotto la concorrenza sui mercati delle minestre istantanee, delle salse per la pasta, delle marmellate e di altri prodotti alimentari in quasi tutti gli Stati membri dell'UE. I consumatori sarebbero stati notevolmente danneggiati dalla concentrazione, che avrebbe determinato una riduzione della scelta dei prodotti con un contemporaneo aumento dei prezzi. Le parti hanno di conseguenza proposto la vendita ai concorrenti di una parte delle loro attività, stimata a 1 miliardo di euro, permettendo in questo modo alla Commissione di autorizzare la concentrazione subordinandola a condizioni. Nell'esaminare l'acquisizione di Wella da parte di Procter & Gamble, la Commissione europea ha concluso che la concorrenza poteva essere ridotta sui mercati dei prodotti per capelli (quali shampoo, balsami, creme e tinture) in Irlanda, Svezia e Norvegia.

Per rimediare a questo problema, le parti hanno proposto di concedere ai concorrenti in tali paesi la licenza per alcuni prodotti per capelli quali Herbal Essences, Silvikrin e Catzy. In questo modo la Commissione europea ha potuto autorizzare la concentrazione subordinandola a condizioni.

### CONCENTRAZIONE DI IMPRESE PETROLIFERE FRANCESI

TotalFina e Elf Aquitaine erano i principali operatori nel settore francese dei prodotti petroliferi e la concentrazione avrebbe permesso loro di aumentare notevolmente i costi dei distributori indipendenti di prodotti petroliferi. In particolare, l'operazione avrebbe influito sui supermercati che invece avevano contribuito a ridurre i prezzi dei carburanti in Francia. L'impresa risultante dalla concentrazione avrebbe gestito circa il 60 % delle stazioni di servizio sulle autostrade francesi e sarebbe diventata anche il principale fornitore di gas di petrolio liquefatto (GPL). La Commissione europea ha ritenuto che un simile potere di mercato avrebbe provocato un rialzo dei prezzi. Per risolvere questi problemi di concorrenza, Totalfina/Elf ha proposto di cedere ai concorrenti

una parte rilevante delle attività in questione. Ad esempio, ha proposto la cessione di 70 stazioni di servizio sulle autostrade francesi. In questo modo la Commissione europea ha potuto concedere un'autorizzazione soggetta a condizioni mantenendo la concorrenza sui mercati dei carburanti in Francia e permettendo ai consumatori di continuare a disporre di prodotti petroliferi a prezzi equi.



## Diritto comunitario sul controllo delle concentrazioni

### Regolamento (CE) n. 139/2004: il regolamento sulle concentrazioni

- La Commissione europea ha competenza esclusiva per il controllo delle concentrazioni di dimensione comunitaria. Le imprese hanno quindi un'autorità di controllo unica, il che facilita e riduce le procedure amministrative. La dimensione comunitaria di una concentrazione è stabilita principalmente in base al fatturato realizzato dalle imprese interessate, che deve essere superiore a 5 000 milioni di euro a livello mondiale e a 250 milioni di euro a livello comunitario.
- Le concentrazioni di dimensione comunitaria devono essere notificate alla Commissione che le deve autorizzare prima che vengano implementate. Attualmente la Commissione riceve annualmente tra le 200 e le 300 notificazioni. Le statistiche dettagliate sono disponibili nelle pagine della DG Concorrenza del sito Europa. I dettagli delle

modalità di notifica e il modulo di notifica (formulario «CO») sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione.

- Dopo un periodo iniziale di esame di 25 giorni lavorativi, la Commissione decide di autorizzare l'operazione o, se ritiene che la concentrazione possa rappresentare un notevole ostacolo ad una concorrenza effettiva, può avviare un procedimento di indagine approfondito che dura solitamente altri 90 giorni lavorativi (in talune circostanze, questo periodo può arrivare fino a 105 o a 125 giorni lavorativi).
- Al termine del procedimento la Commissione può autorizzare la concentrazione subordinandola o meno a determinate condizioni, oppure può vietarla, in particolare quando le imprese non sono state in grado di proporre soluzioni adeguate ai problemi sollevati dalla Commissione. Le «condizioni» a cui è subordinata l'autorizzazione sono molto spesso costituite dalla

cessione ai concorrenti di attività, partecipazioni, brevetti o altro.

- Più del 90 % dei casi notificati è oggetto di una decisione di approvazione dopo il primo periodo di esame di 25 giorni lavorativi. Al termine del procedimento di indagine di 90 giorni lavorativi, gran parte dei casi viene risolta con un'autorizzazione subordinata a determinate condizioni. Dal 1990 vi sono state soltanto 19 decisioni di completo divieto. Le statistiche dettagliate sono disponibili nelle pagine relative alla concorrenza del sito Europa.
- La Commissione ha adottato una serie di comunicazioni interpretative su vari aspetti del controllo delle concentrazioni che danno spiegazioni particolareggiate sul quadro analitico utilizzato dalla Commissione per valutare i possibili effetti delle concentrazioni sulla concorrenza e alcuni dei termini di base utilizzati nella normativa in materia (ad

esempio, una comunicazione sul concetto di concentrazione). Queste comunicazioni sono consultabili nelle pagine della DG Concorrenza del portale Europa.



# Aprire i mercati alla concorrenza

**I servizi come i trasporti, l'energia, le poste e le telecomunicazioni non sono sempre stati aperti alla concorrenza come lo sono oggi. La Commissione europea ha contribuito all'apertura di questi mercati alla concorrenza (tale processo è denominato «liberalizzazione»).**

## Quali sono i vantaggi della liberalizzazione?

Negli Stati membri dell'UE, questi tipi di servizi venivano in precedenza forniti da enti nazionali che godevano del diritto esclusivo di fornire un determinato servizio. Con l'apertura di questi mercati alla concorrenza internazionale, i consumatori possono scegliere tra una serie di prodotti e di fornitori di servizi alternativi.

L'apertura dei mercati alla concorrenza ha inoltre permesso ai consumatori di beneficiare di prezzi più bassi e di nuovi servizi, che sono solitamente più efficienti e adeguati alle esigenze dei consumatori rispetto a prima. Questo contribuisce a rendere la nostra economia più competitiva.

## COMPAGNIE AEREE A BASSO PREZZO

Le compagnie aeree a basso prezzo hanno potuto iniziare ad operare e svilupparsi in Europa grazie all'apertura del settore alla concorrenza realizzata dalla Commissione. La gamma di servizi aerei di cui dispongono oggi molti consumatori europei è più ampia e conveniente.

## GAS

Nel 2004 la Commissione europea è intervenuta quando le imprese francese e tedesca Gaz de France e Ruhrgas hanno rifiutato, a quanto risultava, di concedere al produttore norvegese di gas Marathon l'accesso alle loro reti. Sia l'impresa francese che quella tedesca si sono in seguito offerte di migliorare l'accesso alle rispettive reti, permettendo ai clienti in Francia e in Germania di beneficiare in futuro in maniera più concreta dell'apertura dei mercati del gas alla concorrenza.

## Come è stata introdotta la libertà di scelta?

L'approccio della Commissione europea al problema è mutato nel corso degli anni. Nel 1993, quando ha chiesto alla Danimarca di abolire il monopolio dell'impresa di trasporto ferroviario di proprietà statale DSB sugli impianti portuali a Rodby, la Commissione europea ha lasciato il governo danese libero di scegliere se permettere ai concorrenti di utilizzare i medesimi impianti o, in alternativa, di costruire nuovi impianti vicino al porto esistente. Tuttavia è risultato presto chiaro che la realizzazione di impianti alternativi, particolarmente in caso di reti a livello nazionale, richiede notevoli investimenti ed è solitamente inefficiente. La Commissione europea ha dunque sviluppato il concetto della separazione giuridica della gestione della rete dai servizi commerciali che utilizzano la rete stessa.

Nei settori dei trasporti ferroviari, dell'energia elettrica e del gas, gli operatori proprietari della rete hanno ora l'obbligo di concedere ai concorrenti l'accesso alla rete stessa a condizioni

eque. In questi settori, è essenziale controllare che tutti i fornitori abbiano accesso alla rete a condizioni eque per permettere ai consumatori di scegliere il fornitore che offre le migliori condizioni.

### La liberalizzazione ha un effetto diretto per i consumatori?


Nei due mercati che sono stati aperti per primi alla concorrenza (trasporto aereo e telecomunicazioni) i prezzi medi sono scesi in misura notevole. Questo non è avvenuto per i mercati che sono stati aperti alla concorrenza in seguito o per nulla (quali i mercati dell'energia elettrica, del gas, dei trasporti ferroviari e dei servizi postali), nei quali i prezzi sono rimasti invariati o sono addirittura saliti. Anche se questo può essere dovuto a fattori specifici per determinati settori — ad esempio, i prezzi del gas sono strettamente collegati a quelli del petrolio — i consumatori hanno potuto beneficiare più facilmente di prezzi più bassi nei settori più aperti alla concorrenza.

### IL COSTO DELLE CHIAMATE DA LINEA FISSA

La Commissione europea ha aperto completamente alla concorrenza il settore delle telecomunicazioni il 1° gennaio 1998. In questo modo, le utenze fisse private e le utenze affari in Europa hanno potuto risparmiare rispettivamente il 13 % e il 23 % sulle loro bollette telefoniche per le chiamate nazionali da linea fissa tra l'agosto 1998 e l'agosto 2003.


I risparmi sono stati ancora più notevoli per le chiamate internazionali: il costo medio delle chiamate verso tutti i paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) è sceso del 41 % per le utenze fisse private e del 45 % per le utenze affari.

### Spesa telefonica media mensile per chiamate nazionali (in euro)



Fonte: Nona relazione sull'attuazione del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche nell'UE, COM(2003) 715 def.

### Costo medio per chiamate internazionali di 10 minuti (in euro)



Fonte: Nona relazione sull'attuazione del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche nell'UE, COM(2003) 715 def.



### Il servizio pubblico può essere assicurato adeguatamente in un mercato in regime di concorrenza?

L'apertura di nuovi mercati alla concorrenza richiede l'introduzione di norme aggiuntive per garantire che i servizi pubblici continuino ad essere forniti e che i consumatori non subiscano effetti negativi. Nell'applicare le regole della concorrenza, la Commissione europea tiene sempre conto degli obblighi speciali che ha qualsiasi organizzazione che dispone di diritti di monopolio. In questo modo si garantisce che la concorrenza sia leale senza determinare svantaggi per il fornitore finanziato dallo Stato, che è obbligato ad assicurare servizi di interesse pubblico, anche se questi non gli permettono di realizzare un utile.

### SERVIZI POSTALI

L'impresa tedesca di servizi postali (Deutsche Post), finanziata dallo Stato, ha l'obbligo di mantenere una rete di uffici postali, costosa ed estesa a livello nazionale, e deve pertanto sostenere costi superiori a quelli dei propri concorrenti. Nel marzo 2001 la Commissione europea, quando ha ingiunto a Deutsche Post di fornire i propri servizi di inoltro pacchi ad un prezzo equo, ha riconosciuto che una parte dei costi di Deutsche Post era una conseguenza di questo obbligo. Di conseguenza, ha chiesto a Deutsche Post soltanto di fissare i propri prezzi in modo da coprire i costi aggiuntivi della fornitura di servizi di inoltro pacchi rispetto ai costi di mantenimento della rete (i cosiddetti «costi incrementali»).

### Legislazione: l'articolo 86 del trattato CE

A norma del trattato CE, «l'azione della Comunità comporta (...) un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno». La Commissione europea apre i mercati alla concorrenza utilizzando diversi strumenti giuridici, compresi gli articoli 81 e 82 del trattato CE. L'articolo 86 del trattato CE impone alla Commissione europea l'obbligo specifico di vigilare sulle imprese pubbliche e sulle imprese a cui gli Stati membri riconoscono diritti speciali o esclusivi. Esso conferisce alla Commissione europea la facoltà di rivolgere opportune direttive o decisioni agli Stati membri che emanano o mantengono misure contrarie alle norme del trattato.

La Commissione europea ha adottato direttive a norma dell'articolo 86

- per garantire la trasparenza dei rapporti finanziari tra gli Stati membri e le loro aziende pubbliche;
- per aprire alla concorrenza i mercati delle comunicazioni elettroniche.

Se gli Stati membri dell'UE non rispettano le direttive, la Commissione europea avvia un procedimento di infrazione a norma dell'articolo 226 del trattato CE.



Le decisioni adottate dalla Commissione europea a norma dell'articolo 86 hanno inoltre dato un contributo significativo all'apertura dei mercati alla concorrenza. Entro il 2004 erano state adottate decisioni per la maggior parte dei settori in cui gli Stati membri riconoscevano diritti speciali o esclusivi (per ulteriori informazioni cfr.: <http://europa.eu.int/comm/competition/liberalization/decisions/>):

- servizi postali (5),
- telecomunicazioni mobili (2),
- aeroporti (3),
- porti e trasporti marittimi (4),
- assicurazioni (1),
- emittenti radio e televisive (1).

La Commissione europea ha inoltre esaminato denunce relative ad altri settori, quale quello dell'energia, ma sono state trovate soluzioni favorevoli per i consumatori senza dover adottare decisioni formali. La Commissione europea ha inoltre proposto al Parlamento europeo e al Consiglio europeo misure volte ad aprire alcuni di questi mercati alla concorrenza.



# Controllo degli aiuti di Stato

**È fondamentale che i concorrenti possano operare sul mercato in condizioni di parità. Le autorità nazionali, a fronte della liberalizzazione del commercio tra gli Stati membri dell'UE e dell'apertura dei servizi pubblici alla concorrenza, desiderano a volte utilizzare risorse pubbliche per promuovere determinate attività economiche o proteggere le industrie nazionali. La concessione di denaro pubblico costituisce, nel linguaggio comunitario, un «aiuto di Stato». Gli aiuti di Stato possono falsare la concorrenza leale ed effettiva tra imprese negli Stati membri e danneggiare l'economia: per questo motivo la Commissione europea ne controlla la concessione.**

## Che cosa sono gli aiuti di Stato?

Un'impresa che riceva sostegno da parte delle proprie autorità nazionali gode di un vantaggio ingiusto rispetto ai suoi concorrenti. Il trattato CE, pertanto, vieta generalmente gli aiuti di Stato a meno che non siano giustificati da ragioni di sviluppo economico generale. Per garantire che questo divieto venga rispettato e che le deroghe vengano applicate in maniera equa in tutta l'Unione europea, la Commissione europea è incaricata di vigilare sulla conformità degli aiuti di Stato alle regole dell'UE.

Innanzitutto, la Commissione europea deve determinare se un'impresa abbia ricevuto aiuti di Stato, ossia se il sostegno accordato soddisfi i seguenti criteri:

- 1) vi è stato un **intervento dello Stato o attraverso risorse statali**, che può assumere varie forme (ad esempio sovvenzioni, cancellazione di interessi e sgravi fiscali, garanzie, partecipazioni statali — proprietà dell'insieme o di parte di un'impresa — o fornitura di beni e di servizi a condizioni preferenziali ecc.);

- 2) è probabile che l'intervento **incida sugli scambi** tra gli Stati membri;
- 3) l'intervento accorda un **vantaggio al beneficiario** su base selettiva, ad esempio ad imprese o a settori economici specifici o ad imprese situate in regioni specifiche;
- 4) la **concorrenza** è stata o può essere **falsata**.

Le misure generali non sono invece considerate aiuti di Stato perché non sono selettive e si applicano a tutte le imprese indipendentemente dalla loro dimensione o posizione geografica o dal settore. Tra queste misure ricordiamo gli interventi fiscali generali o la normativa in materia di occupazione.



## AIUTI DI STATO A BANCHE PUBBLICHE TEDESCHE, AUSTRIACHE E FRANCESI

Le *Landesbanken* tedesche ed austriache hanno ottenuto dai loro governi garanzie statali che le tutelavano contro il rischio di fallimento. Queste garanzie hanno permesso alle banche pubbliche di concedere prestiti a condizioni più favorevoli rispetto ai loro concorrenti commerciali.

Dopo un'indagine in materia, la Commissione europea ha concluso che le garanzie costituivano aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune ed ha negoziato la loro sospensione progressiva con i governi tedesco ed austriaco.

Una decisione simile è stata presa in merito alla garanzia concessa dal governo francese all'istituzione finanziaria pubblica *Caisse des dépôts et consignations* (CDC) a sostegno delle attività bancarie commerciali di CDC. Anche in questo caso la Commissione ha richiesto la sospensione progressiva della garanzia, permettendo a CDC di adeguare la propria situazione operativa e giuridica per svolgere le proprie attività nelle stesse condizioni dei suoi concorrenti. Queste decisioni della Commissione hanno contribuito al ristabilimento di una concorrenza leale nel settore bancario.

## Quando sono consentiti gli aiuti di Stato?

Il trattato CE elenca le circostanze che possono eventualmente giustificare la concessione di aiuti di Stato. Nel corso degli anni, la Commissione europea ha sviluppato una normativa che specifica chiaramente quali tipi di aiuti di Stato sono conformi all'interesse comune dell'Unione europea e sono perciò consentiti. Tra queste misure vi sono quelle a favore dello sviluppo delle regioni svantaggiate, della promozione delle piccole e medie imprese (PMI), della ricerca e sviluppo (R&S), della protezione dell'ambiente, della formazione, dell'occupazione e della cultura.

I tipi di aiuti di Stato più controversi, che vengono sottoposti ad un'indagine approfondita da parte della Commissione europea, sono gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione, le operazioni finanziarie tra lo Stato e le imprese pubbliche con conseguente concessione di aiuti e gli aiuti alle imprese che operano in determinati settori sensibili come quelli dell'acciaio, dei cantieri navali e degli autoveicoli. In particolare, gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà finanziaria possono permettere ad un'impresa sull'orlo del fallimento di continuare ad operare,

di solito a scapito dei concorrenti e dei loro dipendenti. Inoltre i posti di lavoro mantenuti nell'impresa che riceve gli aiuti di Stato sono spesso poco sicuri. La Commissione ha adottato orientamenti che testimoniano la sua volontà di concentrare la propria attenzione sulle grandi imprese che operano in tutta l'UE. Queste imprese di solito dispongono di grandi quote di mercato e il sostegno fornitogli dallo Stato incide in misura più significativa sulla concorrenza e sugli scambi. I nuovi orientamenti introducono regole più rigorose relativamente al contributo proprio che le grandi imprese beneficiarie devono apportare alle misure finanziarie destinate ad assicurare la propria sopravvivenza. Le grandi imprese, ad esempio, dovranno in futuro assumere a proprio carico circa il 50 % dei costi di ristrutturazione.

Gli aiuti che non contribuiscono a nessuno degli obiettivi comuni accettati dell'Unione europea non possono essere autorizzati. Esempi di aiuti di questo tipo incompatibili con il mercato comune sono gli aiuti agli investimenti generali alle grandi imprese al di fuori di regioni svantaggiate, gli aiuti all'esportazione e gli aiuti al funzionamento (aiuti a copertura dei costi di esercizio delle imprese).

## AIUTI ALLA FORMAZIONE CONCESSI A FIAT

La Commissione europea ha approvato aiuti alla formazione per 38 milioni di euro a favore del costruttore di autoveicoli italiano FIAT per migliorare il livello di qualificazione dei lavoratori i cui posti di lavoro erano a rischio a causa di misure di razionalizzazione e che avevano bisogno di formazione per adeguarsi ai cambiamenti dei processi e delle esigenze di produzione. La Commissione europea è generalmente favorevole alle misure di aiuto alla formazione. Diversi Consigli europei hanno sottolineato che la formazione rappresenta un fattore importante per rendere l'economia europea più competitiva sui mercati mondiali.

## AIUTI ALLA RICERCA E SVILUPPO A FAVORE DI MOTOROLA, PHILIPS E ST MICROELECTRONICS

Nel 2003 la Commissione ha approvato aiuti per 293 milioni di euro per un progetto di ricerca comune delle tre società per sviluppare una nuova tecnologia per i primi prototipi di circuiti integrati di dimensioni nanometriche. Gli aiuti sono stati autorizzati per tutte le fasi della ricerca, cioè ricerca fondamentale industriale e precompetitiva. Uno degli elementi positivi del progetto era l'aumento consistente di addetti alla ricerca nonché la crescita della spesa per R&S,

che corrispondeva agli obiettivi del Consiglio europeo di aumentare la spesa per R&S da parte dell'industria e degli Stati membri al fine di rendere più competitiva l'industria europea.

## AIUTI DI STATO A FAVORE DI ALSTOM

La Commissione europea ha approvato gli aiuti alla ristrutturazione concessi dal governo francese ad Alstom, un gruppo con una vasta gamma di attività produttive soprattutto nei settori dei trasporti e dell'energia. Gli aiuti sono stati approvati a condizione che l'impresa adotti le cosiddette misure compensative, quali le liquidazioni di attività in diversi settori in cui opera il gruppo. Queste misure compensative erano necessarie per garantire che gli aiuti alla ristrutturazione non causassero danni sostanziali ai concorrenti che operano senza aiuti di Stato e per ripristinare un'equa concorrenza nei settori dei trasporti e dell'energia.

## **In che modo la Commissione europea controlla gli aiuti di Stato?**

In generale, gli Stati membri dell'UE devono informare la Commissione europea in merito ai progetti di aiuti di Stato mediante una notifica prima della loro erogazione. Soltanto dopo l'approvazione lo Stato membro può effettuare tale erogazione degli aiuti.

In alcuni casi, tuttavia, non è richiesta una notifica ed è sufficiente la presentazione di una scheda informativa immediatamente dopo la concessione degli aiuti. Questa semplificazione si applica ai settori nei quali la Commissione ha considerevole esperienza per determinati tipi di aiuti di Stato, che contribuiscono allo sviluppo globale dell'economia europea. Fra questi vi sono gli aiuti per promuovere la formazione, l'occupazione, le PMI e le attività di R&S, in particolare quelle svolte dalle PMI.

Gli aiuti fino ad un massimo di 100 000 euro concessi alle imprese nell'arco di un periodo triennale non sono considerati come aiuti di Stato perché di dimensioni tali da non poter incidere sugli scambi tra Stati membri. Questa semplificazione permette inoltre alla Commissione di concentrarsi sui casi più importanti.

La Commissione approva circa l'85 % di tutte le misure d'aiuto di Stato notificate dopo una valutazione preliminare. Essa esegue indagini formali solamente nei casi controversi e pubblica le proprie decisioni di avviare le indagini nella Gazzetta ufficiale e sul sito della DG Concorrenza ([http://europa.eu.int/comm/competition/state\\_aid/decisions/additional\\_docs.html](http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/decisions/additional_docs.html)). Il procedimento dà alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni e permette alla Commissione di valutare tutti gli aspetti prima di giungere ad una decisione definitiva.

La Commissione europea indaga anche sugli aiuti concessi dagli Stati membri dell'UE che non sono stati notificati in via preventiva (i cosiddetti aiuti illegali). La Commissione può scoprire l'esistenza di aiuti illegali anche tramite denunce presentate da imprese o da privati o attraverso quanto riportato dai mezzi d'informazione. Oltre ad informare la Commissione, i terzi, solitamente concorrenti dei beneficiari di un aiuto illegale, possono anche ricorrere contro la concessione di tali aiuti illegali direttamente davanti ai tribunali nazionali.

Se la Commissione europea conclude che gli aiuti sono incompatibili con il principio di concorrenza leale nel

mercato interno e che violano la legislazione dell'UE, chiede allo Stato membro di abolire la misura e di recuperare gli aiuti dal beneficiario per ripristinare la situazione che esisteva prima che gli aiuti venissero concessi.

## **Quadro di valutazione degli aiuti di Stato**

La Commissione europea è altresì incaricata di esercitare un controllo sugli importi complessivi e sulla natura degli aiuti di Stato erogati da ciascuno Stato membro. Le sue analisi indicano che gli Stati membri hanno considerevolmente ridotto il livello degli aiuti di Stato negli ultimi anni e riorientato la maggior parte degli aiuti per stimolare le attività nell'interesse comune dell'Unione europea. Questo sviluppo positivo contribuisce a rendere l'economia europea più competitiva e migliora la posizione dell'Europa a livello mondiale. Per maggiori particolari su questa analisi cfr. : [http://europa.eu.int/comm/competition/state\\_aid/scoreboard](http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/scoreboard)

## **SCI Systems**

Verso la fine degli anni novanta, le autorità olandesi hanno concesso a SCI Systems un generoso pacchetto di aiuti per la costruzione di un impianto di assemblaggio di PC per Hewlett-Packard in Frisia. Nel febbraio 2001 la Commissione europea ha constatato che questi aiuti violavano le norme sugli aiuti regionali agli investimenti. Queste norme impediscono alle autorità di impegnarsi in una costosa corsa alle sovvenzioni per attirare progetti d'investimento mobili ed ai posti di lavoro che potrebbero creare nella loro regione. Un comportamento di questo tipo sarebbe costoso per i contribuenti e minaccerebbe gli obiettivi della coesione perché le autorità più ricche potrebbero continuamente offrire condizioni migliori delle autorità più povere. Nell'agosto 2002 l'impresa ha restituito 3,8 milioni di fiorini (1,7 milioni di euro) alle autorità olandesi.

### **Quali misure ha adottato la Commissione europea per migliorare il proprio sistema di controllo degli aiuti di Stato?**

In diverse occasioni, il Consiglio europeo ha sottolineato la necessità di concedere meno aiuti di Stato e di orientarli meglio per incoraggiare l'economia europea. La Commissione ha reagito a questo invito approvando una serie di nuovi strumenti per accelerare e facilitare la concessione degli aiuti di Stato quando sono conformi agli obiettivi dell'UE.

Ad esempio, le formalità sono state ridotte nei casi in cui è probabile che gli aiuti siano conformi alla normativa europea e non pongano generalmente problemi (cfr. sopra al punto «In che modo la Commissione europea controlla gli aiuti di Stato?»). In questi casi, gli Stati membri devono informare la Commissione dopo avere concesso gli aiuti nell'interesse di trasparenza.

Un altro miglioramento è il fatto che la Commissione ora fornisce moduli per la notifica e le informazioni. I moduli presentano il chiaro vantaggio di fornire alla Commissione le informazioni di cui ha bisogno e di specificare le informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri.

Inoltre, l'attuazione di decisioni della Commissione che ordinano il recupero di aiuti illegali è stata migliorata attraverso la creazione di un'unità specializzata per assicurare un controllo rigoroso. Un recupero efficace rappresenta il necessario complemento al potere della Commissione di controllare gli aiuti di Stato e gli Stati membri hanno ora un ulteriore stimolo per attuare le decisioni di recupero.

### **Perché viene prestata una particolare attenzione ai servizi pubblici che sono stati aperti alla concorrenza?**

I servizi pubblici (detti anche servizi d'interesse economico generale) sono determinanti per il perfetto funzionamento sia dell'economia che della nostra società. Va pertanto garantito che i servizi pubblici siano disponibili su una base continua e sufficiente. Come già detto nella sezione precedente «Aprire i mercati alla concorrenza», molti servizi, come i servizi postali e i trasporti, l'energia elettrica e le telecomunicazioni, hanno subito cambiamenti radicali attraverso la liberalizzazione e devono fronteggiare situazioni difficili in un mercato aperto alla concorrenza.

Per assicurare la fornitura ininterrotta di servizi pubblici, le imprese che operano in questi settori devono pertanto essere compensate per i costi sostenuti per assumersi questa responsabilità. Esiste tuttavia la possibilità che le imprese utilizzino la compensazione per attività che dovrebbero essere svolte a condizioni di concorrenza normali, il che significa che tutto questo deve essere sorvegliato attentamente alla luce delle regole sugli aiuti di Stato.

### **AIUTI DI STATO A TV2 (DANIMARCA)**

Nel maggio 2004 la Commissione europea ha ordinato all'emittente pubblica danese TV2 di restituire la compensazione ricevuta in eccesso per la sua missione di servizio pubblico. La Commissione aveva iniziato l'indagine dopo la denuncia presentata da un'emittente commerciale che opera sul mercato danese, la quale sosteneva che TV2 avesse ricevuto aiuti di Stato per finanziare i propri compiti di servizio pubblico.

L'indagine ha dimostrato che l'importo complessivo degli aiuti di Stato ricevuti da TV2 superava di 84,4 milioni di euro i costi sostenuti per adempiere alla sua missione di servizio pubblico. TV2 avrebbe potuto utilizzare la compensazione in eccesso per finanziare le proprie attività commerciali, beneficiando in questo modo di un vantaggio indebito rispetto ai concorrenti che non avevano ricevuto finanziamenti statali. Per ristabilire le condizioni di concorrenza nelle sue attività commerciali, la Commissione ha ordinato a TV2 di rimborsare la compensazione ricevuta in eccesso, maggiorata degli interessi.

## Quali sono le sfide che devono affrontare i nuovi Stati membri?

I dieci nuovi Stati membri che sono entrati a far parte dell'Unione europea il 1° maggio 2004 avevano tradizioni diverse riguardo agli aiuti di Stato; tuttavia, dopo l'ingresso nell'UE hanno dovuto conformarsi interamente alle disposizioni comunitarie in materia. Ciò ha determinato una tendenza ad aiuti più contenuti e più mirati, permettendo in questo modo ai nuovi Stati membri di integrarsi meglio nel mercato interno. Per quanto riguarda le misure d'aiuto di Stato già esistenti nei nuovi Stati membri prima che essi entrassero a far parte dell'Unione europea, esse continuano ad essere applicate senza il rischio di dover essere rimborsate fino a quando, se necessario, saranno adeguate alle norme sugli aiuti di Stato dell'UE.



## Legislazione: articoli 87, 88 e 89 del trattato CE, regolamenti ed esenzioni per categoria

L'articolo 87 del trattato CE stabilisce le norme sostanziali che disciplinano gli aiuti di Stato, ossia il principio generale che gli aiuti di Stato sono incompatibili con il mercato comune, nonché un elenco di casi in cui è possibile una deroga a questo principio. La Commissione ha adottato una serie di discipline ed orientamenti interpretativi che chiariscono come applicare le disposizioni di deroga, garantendo così un'applicazione coerente delle regole degli aiuti di Stato in tutti gli Stati membri e settori dell'industria. Tra questi testi vi sono la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla R&S e la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente. Nei settori nei quali ha acquisito esperienza sufficiente, la Commissione ha adottato una serie di strumenti giuridici denominati regolamenti d'esenzione per categoria, che precisano le condizioni in base alle quali gli Stati membri possono erogare aiuti senza notificarli preventivamente alla Commissione. Tra i tipi di aiuto ai quali si applicano questi regolamenti di esenzione sono compresi gli aiuti

alla formazione, all'occupazione e alle PMI. Per garantire la trasparenza, tuttavia, gli Stati membri devono inviare una scheda informativa alla Commissione immediatamente dopo l'attuazione dell'aiuto.

L'articolo 88 precisa le norme procedurali di base relative all'applicazione dell'articolo 87, in particolare l'obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione qualsiasi progetto di aiuto e di dare esecuzione agli aiuti soltanto dopo l'approvazione della Commissione. Le disposizioni del trattato sono state integrate dal regolamento di applicazione [regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio] e dal regolamento di esecuzione [regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione].

L'articolo 89 è la base giuridica per i regolamenti del Consiglio in materia di aiuti di Stato, quali il regolamento di applicazione e il regolamento (CE) n. 994/98, che costituisce la base per i regolamenti di esenzione per categoria.

# Cooperazione internazionale

**Con la crescente globalizzazione, sempre più imprese, concentrazioni e cartelli hanno dimensioni internazionali. Di conseguenza, i comportamenti di imprese non comunitarie possono incidere sulla concorrenza all'interno dell'UE, rendendo essenziale la cooperazione internazionale in materia di concorrenza.**

## **La Commissione europea esamina concentrazioni o cartelli che coinvolgono imprese non europee?**

Qualsiasi impresa, la cui attività incida sul mercato comunitario, è soggetta al diritto europeo della concorrenza, indipendentemente dal fatto che abbia la propria sede legale, il quartier generale o gli azionisti al di fuori dell'Unione europea.

Ad esempio, le autorità europee garanti della concorrenza possono adottare provvedimenti nei confronti di un cartello che abbia effetti sul mercato comunitario, anche se le imprese coinvolte hanno la propria sede al di fuori dell'Unione europea. Lo stesso cartello può essere esaminato anche da autorità garanti della concorrenza al di fuori dell'UE.

Analogamente, la Commissione europea può intervenire ove una concentrazione abbia effetti sul mercato comunitario, anche se coinvolge solo imprese non comunitarie. In effetti, tutte le concentrazioni tra imprese con un fatturato aggregato all'interno dell'UE superiore a determinati limiti, devono

essere notificate alla Commissione europea per essere autorizzate.

## **Perché la Commissione europea ha il potere di decidere se il comportamento di un'impresa non europea altera la concorrenza?**

Molte imprese non europee vendono i loro prodotti su scala mondiale e pertanto anche all'interno dell'Unione europea, che spesso rappresenta uno dei loro mercati principali. Queste imprese devono, quindi, rispettare le regole di concorrenza dell'UE, così come le imprese europee devono rispettare le leggi di altri paesi quando operano al di fuori dell'UE.

## **La politica della concorrenza al di fuori dell'UE**

Oltre 100 paesi e regioni, compresi i maggiori partner commerciali dell'UE, hanno una propria politica della concorrenza. Le autorità garanti della concorrenza in questi paesi o regioni sono sempre più spesso chiamate ad esaminare le medesime concentrazioni internazionali o a

prendere provvedimenti contro cartelli internazionali. Quasi tutte queste autorità fanno parte di un network, come la rete internazionale della concorrenza (*International Competition Network*, ICN), che è una rete di autorità della concorrenza, informale ed estesa a livello mondiale.

## **Rete internazionale della concorrenza (ICN): cfr.**

**[www.internationalcompetitionnetwork.org](http://www.internationalcompetitionnetwork.org)**

La Commissione europea ritiene che le autorità della concorrenza di tutto il mondo possano trarre beneficio dalla condivisione delle singole esperienze e, pertanto, ha svolto un ruolo di primo piano nell'ambito della rete internazionale della concorrenza, sin dalla sua creazione. La ICN, nonostante la sua recente costituzione, ha già emanato una notevole serie di raccomandazioni in un tempo relativamente breve. In futuro, queste raccomandazioni dovrebbero rendere la politica della concorrenza più coerente in tutto il mondo.

### **In che modo la Commissione europea coopera con altre autorità garanti della concorrenza?**

La Commissione europea è spesso in contatto con autorità garanti della concorrenza al di fuori dell'UE. Ad esempio, in Europa la Commissione europea coopera con l'autorità di vigilanza EFTA. Inoltre, nell'ambito di un'indagine relativa ad un presunto cartello internazionale, la Commissione europea si è coordinata con le autorità garanti della concorrenza canadese, giapponese e statunitense per effettuare simultaneamente ispezioni in sei Stati membri dell'UE, in Canada, in Giappone e negli Stati Uniti.

La Commissione europea discute altresì l'approccio tecnico da seguire in casi specifici con altre autorità di concorrenza che potrebbero trovarsi ad esaminare lo stesso caso. La Commissione europea ritiene che questo tipo di cooperazione sia non solo efficiente ma anche accolto favorevolmente dalle imprese interessate, che altrimenti potrebbero essere sottoposte a misure correttive

apparentemente contraddittorie, adottate dalle diverse autorità di concorrenza interessate.

Tutti gli accordi di cooperazione in materia di concorrenza, conclusi dall'UE con molti paesi e regioni, sono pubblicati sul sito web della DG Concorrenza della Commissione europea.

**Cooperazione tra l'UE e altri paesi e regioni: cfr. <http://europa.eu.int/comm/competition/international/bilateral/bilateral.html>**


### **Quali sono i vantaggi per i consumatori e per le imprese comunitarie derivanti dalla cooperazione tra le autorità dell'UE e le altre autorità garanti della concorrenza?**

Una maggiore coordinazione tra le autorità di concorrenza internazionali aumenta le probabilità di garantire ai consumatori ed alle imprese prezzi e qualità migliori attraverso l'adozione di provvedimenti uniformi e rigorosi nei confronti di cartelli od abusi di posizioni

di mercato che incidono su diversi paesi o regioni.

Inoltre, la Commissione europea, cooperando con autorità garanti della concorrenza al di fuori dell'UE, mira a creare la parità di condizioni necessaria alle imprese di qualunque nazionalità per competere in base ai loro meriti, anche fuori dell'UE.

**Cooperazione internazionale dell'UE in materia di concorrenza: cfr. <http://europa.eu.int/comm/competition/international/overview/>**



# Indicazioni pratiche

## ■ Cosa fare se si sospetta che una pratica commerciale limiti la concorrenza

Nella vita quotidiana, è possibile trovarsi di fronte a situazioni nelle quali si può sospettare l'esistenza di pratiche commerciali intese a limitare la concorrenza come quelle descritte in questo opuscolo, ad esempio nel caso in cui un'impresa abbia rifiutato di accettare ordini di consumatori di altri Stati membri. Un tale rifiuto può essere l'indizio di pratiche illegali e restrittive ed è possibile segnalarlo ad un'autorità garante della concorrenza.

## FASE 1: DECIDERE QUALE AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA INFORMARE

Se la situazione che avete riscontrato è specifica e limitata al paese o alla zona in cui vivete o se interessa non più di tre Stati membri, potete rivolgervi in primo luogo ad un'autorità nazionale responsabile della concorrenza. Le autorità garanti della concorrenza di tutti gli Stati membri dell'UE applicano le stesse regole di concorrenza della Commissione europea e sono spesso nella posizione più adatta per trattare il problema. Se ritenete invece che sia coinvolto un numero più grande di Stati membri, potete anche contattare direttamente la Commissione europea. Non esitate a prendere contatto con la Commissione europea o con un'autorità nazionale responsabile della concorrenza se avete dubbi sulla scala del problema. Le autorità collaborano tra loro e, se necessario, possono indirizzare all'autorità competente il caso eventualmente risultante dalla vostra segnalazione.

## FASE 2A: INFORMARE LA COMMISSIONE EUROPEA

### Segnalare il problema alla Commissione europea

Potete segnalare il problema alla Commissione europea tramite posta elettronica, scrivendo all'indirizzo [comp-market-information@cec.eu.int](mailto:comp-market-information@cec.eu.int), oppure inviare una lettera alla Commissione europea, DG Concorrenza, Protocollo antitrust, B-1049 Bruxelles. Vi preghiamo di indicare il vostro nome e indirizzo, specificare le imprese ed i prodotti interessati e descrivere esaurientemente le pratiche che avete osservato. In questo modo aiuterete la Commissione europea ad individuare i problemi nel mercato e le informazioni fornite potrebbero essere il punto di avvio di un'indagine.

### Presentare una denuncia formale alla Commissione europea

Se siete invece direttamente danneggiati dalla pratica che sospettate limiti la concorrenza e siete in grado di fornire alla Commissione europea informazioni specifiche, potete presentare una denuncia formale. In questo caso, dovete soddisfare determinate condizioni

giuridiche che sono illustrate dettagliatamente nella comunicazione della Commissione sulla procedura applicabile alle denunce. Per ulteriori informazioni sulla presentazione di una denuncia formale, consultate l'indirizzo web <http://europa.eu.int/dgcomp/> oppure inviate un messaggio di posta elettronica all'indirizzo [comp-market-information@cec.eu.int](mailto:comp-market-information@cec.eu.int).

### Informare un'associazione di consumatori

Come singolo consumatore, potete informare un'associazione di consumatori in merito alle vostre osservazioni. È quindi l'associazione che può decidere di riunire le informazioni ricevute da diversi consumatori e presentare una denuncia formale alla Commissione europea.





## **FASE 2B: INFORMARE UN'AUTORITÀ NAZIONALE GARANTE DELLA CONCORRENZA**

Alla fine di questo opuscolo potete consultare l'elenco delle autorità nazionali garanti della concorrenza di tutti gli Stati membri dell'UE. Le autorità nazionali della concorrenza negli Stati membri dell'UE possono raccogliere informazioni dalle imprese interessate e prendere provvedimenti per ovviare al problema se constatano una violazione delle norme di concorrenza dell'UE.

Le procedure seguite dalle autorità nazionali dipendono dalle legislazioni nazionali e possono differire da uno Stato membro dell'UE all'altro. Prima di prendere contatto con un'autorità nazionale della concorrenza, vi consigliamo dunque di consultarne il sito web o richiedere all'autorità interessata indicazioni su come meglio segnalare le vostre preoccupazioni.

### **■ Cosa fare se si sospetta che la propria impresa possa essere coinvolta in un cartello o limiti la concorrenza in qualche modo**

La Commissione europea prevede un trattamento di favore verso le imprese facenti parti di un cartello che forniscano informazioni interne sulla sua esistenza. Se una società decide di usufruire di tale trattamento, può rivolgersi alla Commissione europea o direttamente o tramite un intermediario, ad esempio un legale. Le richieste d'immunità o riduzione delle ammende basate su questa politica vanno inviate al numero di fax (32-2) 29-94585. In questo modo si garantiscono sia la registrazione esatta dell'ora e della data del contatto, sia la massima riservatezza nel trattamento delle informazioni. Il primo contatto può anche essere telefonico, chiamando i seguenti numeri: (32-2) 29-84190 o (32-2) 29-84191. Secondo la politica adottata dalla Commissione, la prima impresa che presenta le prove di un cartello sconosciuto alla Commissione europea, o del quale questa non è riuscita a dimostrare l'esistenza, può beneficiare

dell'immunità totale dalle ammende. Le imprese che presentano richiesta successivamente possono beneficiare di una riduzione delle ammende.

Se siete un dipendente o ex dipendente di un'impresa che, secondo voi, limita in qualche modo la concorrenza, potete contattare la Commissione europea ai seguenti numeri di telefono: (32-2) 29-84190 o (32-2) 29-84191, per comunicare qualsiasi informazione e prova di cui disponiate. La vostra identità non sarà rivelata senza il vostro consenso. In base alle informazioni e alle prove da voi fornite, la Commissione può decidere di avviare un'indagine.

### **■ Come presentare alla Commissione europea una denuncia o un'osservazione relative ad una concentrazione**

Per presentare una denuncia o un'osservazione relative ad una concentrazione, potete contattare la Commissione europea tramite posta elettronica all'indirizzo [comp-mergers@cec.eu.int](mailto:comp-mergers@cec.eu.int), oppure scrivendo a:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo concentrazioni  
B-1049 Bruxelles

## ■ Cosa fare se la concorrenza è falsata a causa di una misura d'aiuto di Stato

### Presentare una denuncia formale

Potete presentare una denuncia alla Commissione europea se ritenete che la concorrenza sia falsata da una misura d'aiuto di Stato. Le relative informazioni e un modulo speciale sono disponibili su Internet al seguente indirizzo: [http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/droit\\_com/index\\_en.htm#aides](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm#aides)

### Informare la Commissione europea durante l'indagine formale

È possibile intervenire anche quando la Commissione ha avviato un procedimento formale di indagine. La Commissione deve avviare tale procedimento quando ha dei dubbi sull'ammissibilità di una misura di aiuto di Stato. Nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* viene pubblicata una comunicazione che riassume la lettera con la quale la Commissione spiega allo Stato membro interessato perché esita ad autorizzare l'aiuto ed invita le parti interessate a presentare eventuali osservazioni. Le comunicazioni e le lettere pubblicate sono consultabili anche sul sito web

della DG Concorrenza: [http://europa.eu.int/comm/competition/state\\_aid/oj/](http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/oj/)

## ■ A chi possono rivolgersi i consumatori per problemi riguardanti la concorrenza?

Per garantire un dialogo permanente con i consumatori europei, il commissario europeo responsabile della concorrenza ha nominato un funzionario addetto a compiti di collegamento con i consumatori presso la DG Concorrenza. Potete contattarlo al seguente indirizzo: [http://europa.eu.int/comm/competition/forms/consumer\\_complaint\\_form.html](http://europa.eu.int/comm/competition/forms/consumer_complaint_form.html)

## Dove ottenere ulteriori informazioni?

### Presso la Commissione europea

#### Su Internet

Il testo completo delle decisioni e relativa normativa in materia di concorrenza nei settori dell'antitrust, delle concentrazioni e degli aiuti di Stato, nonché più ampie informazioni sulle questioni illustrate in questo opuscolo e sulle concentrazioni notificate alla Commissione, sono consultabili al seguente indirizzo Internet:

[http://europa.eu.int/comm/competition/index\\_it.html](http://europa.eu.int/comm/competition/index_it.html)

#### Pubblicazioni

Le seguenti pubblicazioni sono in vendita su supporto cartaceo, ma possono anche essere scaricate gratuitamente (salvo indicazione contraria) all'indirizzo Internet succitato:

- la *Relazione sulla politica di concorrenza* (annuale);
- le informazioni sulle concentrazioni notificate alla Commissione, decisioni formali della Commissione europea in materia di antitrust, concentrazioni e aiuti di Stato, nonché la normativa sulla quale si basano, pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;

- le norme comunitarie in materia di accordi di fornitura e di distribuzione e la Newsletter sulla politica di concorrenza, disponibili gratuitamente presso gli uffici di rappresentanza della Commissione europea negli Stati membri dell'UE e presso la rete di informazione Europe Direct, ed inoltre
- la *Relazione generale sull'attività dell'Unione europea*, una panoramica delle attività della Commissione europea in materia di concorrenza, che può essere consultata online all'indirizzo: <http://europa.eu.int/abc/doc/off/rg/it/welcome.htm>

#### Per e-mail o per lettera

Per qualsiasi domanda sul contenuto di questo opuscolo, inviate un'e-mail a [infocomp@cec.eu.int](mailto:infocomp@cec.eu.int), oppure scrivete al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale Concorrenza  
B-1049 Bruxelles  
Tel. (32-2) 29-91111

**Dove ottenere ulteriori informazioni?  
Punti di contatto negli Stati membri→**

## Negli Stati membri dell'UE

### BELGIO

*Conseil de la concurrence/  
Raad voor Mededinging*

North Plaza A,  
Blvd du Roi Albert II 9, 8<sup>ème</sup> étage  
B-1210 Bruxelles  
Tel. (32-2) 206 42 67  
[http://mineco.fgov.be/redir\\_new.asp?loc=/organization\\_market/competition/competition\\_fr\\_004.htm](http://mineco.fgov.be/redir_new.asp?loc=/organization_market/competition/competition_fr_004.htm)

*SPF économie, PME,  
classes moyennes et énergie/  
FOD Economie, KMO,  
Middenstand en Energie  
Service de concurrence  
Corps des rapporteurs*

North Gate III,  
Blvd du Roi Albert II 16  
B-1000 Bruxelles  
Tel. (32-2) 506 51 11  
<http://mineco.fgov.be/>

### REPUBBLICA CECA

*Office for the Protection  
of Competition*

Joštova 8  
CZ-601 56 Brno  
Tel. (420-54) 216 11 11  
<http://www.compet.cz/index.htm>

### DANIMARCA

*Konkurrencestyrelsen — Danish  
Competition Authority*

Nyropsgade 30  
DK-1780 København-V  
Tel. (45) 72 26 80 00  
<http://www.ks.dk/>

### GERMANIA

*Bundeskartellamt*

Kaiser-Friedrich-Straße 16  
D-53113 Bonn  
Tel. (49-228) 949 90  
<http://www.bundeskartellamt.de/>

### ESTONIA

*Competition Board (Konkurentsiamet)*

Lõkke tn 4  
EE-15184 Tallinn  
Tel. (372) 680 39 42  
<http://www.konkurentsiamet.ee/>

### GRECIA

*Hellenic Competition Commission*

Kotsika 1A and Patisision Ave. 70  
GR-10434 Athens  
<http://www.epant.gr/>

### SPAGNA

*Ministerio de Economía y  
Hacienda — Dirección General  
de Defensa de la Competencia —  
Servicio de Defensa de la  
Competencia*

Paseo de la Castellana, 162  
E-28071 Madrid  
Tel. (34) 915 83 00 56  
<http://serviciosweb.meh.es/apps/dgdc>

*Tribunal de la Defensa de la  
Competencia*

Velázquez, 147  
E-28002 Madrid  
Tel. (34) 915 68 05 10  
<http://www.tdcompetencia.es>

### FRANCIA

*Conseil de la concurrence*

11, rue de l'Échelle  
F-75001 Paris  
Tel. (33) 155 04 00 00  
<http://www.conseil-concurrence.fr/user/index.php>

*Ministère de l'économie, des  
finances et de l'industrie —  
direction générale de la  
concurrence, de la consommation  
et de la répression des fraudes*

59, boulevard Vincent-Auriol  
F-75703 Paris Cedex 13  
Tel. (33) 144 97 27 01  
<http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/>

### IRLANDA

*Irish Competition Authority*

Parnell House,  
14 Parnell Square  
Dublin 1,  
Ireland  
Tel. (353-1) 804 54 00  
<http://www.tca.ie/>

### ITALIA

*Autorità garante della concorrenza  
e del mercato*

Piazza Verdi, 6/A  
I-00198 Roma  
Tel. (39) 06 85 82 14 31  
<http://www.agcm.it/>

*Banca d'Italia  
Servizio Concorrenza, normativa e  
affari generali*

Via XX Settembre 97/E  
I-00187 Roma  
Tel. (39) 064 79 21

### CIPRO

*Commission for the Protection  
of Competition*

46, Themistokle Dervi Street,  
Medcon Tower, 4th floor  
CY-1066 Nicosia  
Tel. (357-22) 87 59 12  
<http://www.competition.gov.cy/>

**LETTONIA****Competition Council**

Blaumana iela 5a  
LV-1011 Riga  
Tel. (371) 728 28 65  
<http://www.competition.lv/>

**LITUANIA****Competition Council**

A. Vienuolio g. 8  
LT-01104 Vilnius  
Tel. (370-5) 212 64 92  
<http://www.konkuren.lt>

**LUSSEMBURGO****Conseil de la Concurrence**

6, Blvd Royal  
L-2449 Luxembourg  
Tel. (352) 478-4356

**Ministère de l'Economie et du commerce extérieur  
Inspection de la concurrence**

6, Blvd Royal  
L-2449 Luxembourg  
Tel. (352) 478-4147  
<http://www.eco.public.lu/>

**UNGHERIA****Office of Economic Competition  
(Gazdasági Versenyhivatal)  
Competition Council**

Alkotmány u. 5  
HU-1054 Budapest  
Tel. (36-1) 472 89 00  
<http://www.gvh.hu/>

**MALTA****Office for Fair Competition**

Cannon Road  
MT — CMR 02 Sta Venera  
Tel. (356) 21 23 35 65  
<http://www.mfin.gov.mt/>

**PAESI BASSI****Nederlandse  
Mededingingsautoriteit (NMa)**

Postbus 16326  
NL-2500 BH Den Haag  
<http://www.nmanet.nl>  
public information line:  
info@nmanet.nl  
o per telefono:  
(31-70) 330 13 06

**AUSTRIA****Bundeswettbewerbsbehörde**

Praterstrasse 31  
A-1020 Wien  
Tel. (43-1) 24 50 80  
<http://www.bwb.gv.at/BWB/default.htm>

**POLONIA****Office for Competition and  
Consumer Protection**

Plac Powstańców Warszawy 1,  
Skrytka Pocz. P-36  
PL-00-950 Warszawa  
Tel. (48-22) 556 08 00  
<http://www.uokik.gov.pl/>

**PORTOGALLO****Autoridade da Concorrência**

Rua Laura Alves, nº 4 — 7º andar  
P-1050-138 Lisboa  
Tel. (351-21) 790 20 00  
<http://www.autoridadedaconcorrenca.pt/>

**SLOVENIA****Competition Protection Office**

Kotnikova 28/VII  
SLO-1000 Ljubljana  
Tel. (386-1) 478 35 97  
<http://www.sigov.si/uvk/>

**SLOVACCHIA****Antimonopoly Office**

Drieňová 24  
SK-826 03 Bratislava  
Tel. (421-2) 48 29 71 11  
<http://www.antimon.gov.sk/>

**FINLANDIA****Kilpailuvirasto — Finnish  
Competition Authority**

PO Box 332  
FIN-00531 Helsinki  
Tel. (358-9) 731 41  
<http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/suomi.cgi>

**SVEZIA****Konkurrensverket**

Sveavägen 167  
SE-103 85 Stockholm  
Tel. (46-8) 700 16 00  
<http://www.kkv.se/>

**REGNO UNITO****Office of Fair Trading**

Fleetbank House  
2–6 Salisbury Square  
London EC4Y 8JX  
United Kingdom  
Tel. (44-20) 72 11 80 00  
<http://www.oft.gov.uk/default.htm>

# Glossario

**Abuso di posizione dominante:** utilizzo di pratiche commerciali che limitano la concorrenza da parte di un operatore dominante su un mercato, per mantenere o migliorare la propria posizione sul mercato.

**Aiuti di Stato:** intervento delle autorità nazionali (a livello nazionale, regionale o locale) tramite l'utilizzo di risorse pubbliche a sostegno di attività economiche specifiche.

**Antitrust:** norme sulla concorrenza che vietano abusi di posizioni dominanti e regolamentano accordi e pratiche commerciali che limitano la concorrenza.

**Cartello:** gruppo di concorrenti che si riuniscono per limitare la concorrenza, ad esempio controllando i prezzi o suddividendosi i mercati.

**Commercio parallelo:** acquisto di prodotti nei paesi dove questi sono venduti a prezzi più bassi per rivenderli nei paesi dove i prezzi sono più elevati.

**Concentrazione:** unione giuridica di due o più imprese.

**Concorrenza:** situazione nella quale imprese indipendenti che vendono prodotti o servizi simili sono in concorrenza tra loro per attirare i clienti, ad esempio a livello di prezzi, qualità e servizio.

**Liberalizzazione:** apertura alla concorrenza di mercati quali quello dei trasporti, dei servizi postali, dell'energia elettrica e delle telecomunicazioni.

**Mercato:** commercio o scambio di un particolare prodotto o servizio.

**Operatore dominante:** un'impresa è l'operatore dominante su un mercato se ad esempio può cambiare il prezzo o la qualità dei propri prodotti su tale mercato a prescindere dai suoi concorrenti, clienti e fornitori e ciò senza incidere in maniera significativa sulle proprie vendite.

**Quota di mercato:** le vendite realizzate da un'impresa su un

mercato espresso in termini di quota delle vendite complessive su tale mercato.

**Rete europea della concorrenza (*European Competition Network, ECN*):** rete attraverso la quale la Commissione europea e le autorità nazionali garanti della concorrenza negli Stati membri dell'UE collaborano tra loro.

**Rete internazionale della concorrenza (*International Competition Network, ICN*):** rete informale, operante a livello mondiale, delle autorità responsabili della concorrenza.

**Trattamento favorevole:** possibilità di una riduzione totale o parziale delle ammende comminate per aver fatto parte di un cartello alle imprese coinvolte in cartelli che collaborano con le autorità responsabili della concorrenza.

Commissione europea

## La politica di concorrenza dell'UE ed i consumatori

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

2005 — 27 pagg. — 25 x 17,6 cm

ISBN 92-894-6576-X

**Europe Direct è un servizio a vostra disposizione per aiutarvi a trovare le risposte ai vostri interrogativi sull'Unione europea**  
**Numero verde unico:**  
**00 800 6 7 8 9 10 11**

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (<http://europa.eu.int>).

Una scheda bibliografica figura alla fine del volume.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2005

ISBN 92-894-6576-X

© Comunità europee, 2005  
Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Printed in Belgium

STAMPATO SU CARTA SBIANCATA SENZA CLORO

## **VENDITE E ABBONAMENTI**

Le pubblicazioni a pagamento dell'Ufficio delle pubblicazioni sono disponibili nei nostri uffici di vendita in tutto il mondo.

### ***Come fare per acquistare una delle pubblicazioni?***

Dopo aver ottenuto l'elenco degli uffici di vendita è necessario scegliere l'ufficio che vi interessa, contattarlo e trasmettere un ordine.

### ***Come ottenere l'elenco degli uffici di vendita?***

- consultando il sito internet dell'Ufficio delle pubblicazioni all'indirizzo <http://publications.eu.int>
- oppure inviando un fax al numero (352) 2929-42758.



Ufficio delle pubblicazioni

*Publications.eu.int*

ISBN 92-894-6576-X



9 489289 465761 >